



Città di Milazzo
4° Settore
“Ambiente e Territorio”

ORDINANZA SINDACALE n. 14 del 03/04/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

IL SINDACO

PREMESSO

- che con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, è stato tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” - vengono estese le misure restrittive di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- che con Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 3 e 4 del 08 Marzo 2020 sono state adottate misure di contenimento dell'epidemia in coerenza con i decreti sopracitati;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 vengono emanate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27 Marzo 2020 rubricata “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19”, che dispone, con decorrenza 27 marzo c.a. e per mesi sei, l'attivazione di iniziative di carattere straordinario, finalizzate a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, stabilendo l'adozione di tempestive iniziative di immediata attuazione al fine di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che conseguirebbero nello scenario emergenziale in atto;

PRESO ATTO

- ✓ che nella richiamata Ordinanza Presidenziale vengono individuate alcune prime indicazioni operative per la raccolta e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, da svolgersi per limitare la diffusione del contagio;

- ✓ che al fine di salvaguardare l'incolumità e la tutela della salute pubblica sulla trasmissione dell'infezione da virus la citata Ordinanza Presidenziale, all'art. 2, prevede la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:
 1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).
 2. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).
 3. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).

CONSIDERATO

- ✓ che la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo "A", è affidata in via ordinaria all'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra;
- ✓ che in deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, e dell'art. 15 della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo "A" sono svolti secondo le seguenti procedure:
 - a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
 - b. tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
 - c. tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - d. i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 - e. il rifiuto di tipo A è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun comune adoterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione.

CONSIDERATO inoltre

- ✓ che l'Ordinanza Presidenziale 1/Rif del 27.03.2020 prevede che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 (*Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva*), continua ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, prescrivendo di adottare in via precauzionale anche per predette utenze, le procedure operative sopra dettagliate per le utenze di tipo A.
- ✓ Che per le utenze tipo B (*Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria*) sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata, stabilendo tuttavia, a scopo cautelativo che fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica

dei sacchetti, con la raccomandazione di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

VISTE E RICHIAMATE

- ✓ la nota prot. n. 8293 del 12.03.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità avente per oggetto: “Rifiuti extra ospedalieri da abitazione di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare - Richiesta parere” con la quale vengono formulate le Linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale così come previsto dal D.P.C.M. 9.3.2020;
- ✓ le ulteriori “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020) inerenti modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020;
- ✓ il DPR n. 254 del 17 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” ed in particolare l'art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali – il quale riporta: “*I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. (...)*”.

VISTA

- ✓ la vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ l D.M. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successivo D.M. 24 giugno 2015;

RICHIAMATI

- ✓ la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);
- ✓ l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002 relativa alle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti compostaggio;
- ✓ l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- ✓ l'art. 3 quinquies del D.Lgs. n. 152/2006: “Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione”;
- ✓ l'art. 177, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: “La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e del-

la gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”;

- ✓ l'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 152/2006: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;
- ✓ l'art. 182-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che prevede: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti;

DATO ATTO

- ✓ Che il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che “(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;
- ✓ che il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che “(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;
- ✓ che il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;

ATTESA la necessità di dare concreta attuazione alle disposizioni operative relative alla gestione del servizio rsu per le utenze di tipo “A1” (Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva) e di tipo “B” (Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria) nonché a tutte le altre prescrizioni a carico dei Comuni impartite con l'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif del 27.03.2020, rimodulando l'attuale assetto tecnico-organizzativo del servizio di igiene urbana sul territorio comunale affidato in forza all'Ordinanza Sindacale n. 2 del 17.01.2020 alla società Superesco srl;

DATO ATTO che, così come previsto dall'Ordinanza Presidenziale in parola citata, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo “A” (rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria) è affidata in via ordinaria all'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente, mediante azienda specializzata;

VISTA la nota dell'ASP n. prot. 41436 del 02.04.2020 Dipartimento servizi amministrativi acquista al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 20206 con la quale l'Azienda ha comunicato, in

ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza Presidenziale n. 1 Rif del 27.03.2020, l'affidamento del Servizio di gestione delle utenze di Tipo "A" ad una azienda specializzata in possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che l'adozione di rapide iniziative emergenziali di immediata attuazione sul territorio comunale permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero in forza di una mancata gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dalle utenze di soggetti positivi e/o in quarantena volontaria, obbligatoria o sorveglianza attiva, nonché di un regolare trattamento di tutti i rifiuti urbani raccolti nel Comune;

RITENUTO alla luce del quadro emergenziale come sopra rappresentato ed in esecuzione a quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 1_Rif. del 27.03.2020 procedere all'adozione di una ordinanza contingibile e urgente che consenta, attraverso la rimodulazione del servizio di rsu sul territorio comunale, la gestione dei rifiuti provenienti dalle utenze di **Tipo A1** (*Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva*) e di **Tipo B** (*Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria*) al fine di limitare la diffusione del contagio e la tutela della salute e dell'ambiente;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 17.01.2020 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 con la quale è stata assegnata l'esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo per il periodo 20 Gennaio - 30 Giugno 2020 alla Società Supereco srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola 32, (pec. superecosrl@pecimprese.it) alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 23.12.2019 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 08.01.2020, con l'applicazione del ribasso del 8,64%;

VISTA la nota prot. n. 522 del 01.04.2020 della SRR Messina Area Metropolitana, avente per oggetto "*Misure urgenti e temporanee per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27.03.2020*".

RITENUTO necessario emanare la presente Ordinanza Sindacale per garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e smaltimento Dei rifiuti sul territorio comunale alla luce delle nuove modalità organizzative dettate con dall'Ordinanza Presidenziale 1 Rif del 27.032020, integrando e armonizzando il progetto di servizi di cui perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 23.12.2019;

VISTA la nota della Sicula Trasporti SpA, introitata al protocollo generale il 30.03.2020 al n. 19587, con la quale vengono indicate ai Comuni conferitori le modalità operative da seguire per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta dei rifiuti indifferenziati delle categorie di tipo A e di tipo A1.

VISTO l'elaborato tecnico integrativo elaborato dagli uffici dell'Ambiente dell'Ente in data 30.03.2020 relativo alla rimodulazione parziale dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale, al fine di un riallineamento con le nuove modalità organizzative dettate all'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza Presidenziale 1 Rif del 27.032020 in ordine alla gestione dei rifiuti provenienti dalle utenze di **Tipo A1** (*Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria*

quarantena con sorveglianza attiva) e di Tipo B (Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria) al fine di limitare la diffusione del contagio e la tutela della salute e dell'ambiente, oltre eventualmente quelli provenienti dalle Utenze di Tipo "A" (rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria);

DATO ATTO che gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di Tipo A1, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI.

DATO ATTO infine:

- che a seguito di indagine di mercato esperita dal 4° Settore, 3° Servizio sono state formalizzate in data 20 gennaio 2020 convenzioni di incarico per l'anno 2020 con la società RACO s.r.l., della frazione umido-organica del rifiuto prodotto nel Comune di Milazzo in base alle disponibilità offerte dai singoli impianti;
- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti SpA, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo sottoscritta in data 27 gennaio 2020;
- che il conferimento dei rifiuti provenienti dalle utenze di tipo A e A1 deve avvenire presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti SpA, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania conferiti direttamente in vasca, senza trattamento preliminare, secondo le modalità operative diramate dalla stessa Sicula Trasporti SpA.

VISTI

- gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede "in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- la L.R. 08 aprile 2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 31.05.2016 e 6/RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017, n. 2/RIF del 2.02.2017 e n. 8 RIF del 11.12.2018 e n. 3 e 4 dell' 8 Marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27 Marzo 2020 rubricata "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19"
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.2019 relativa all'approvazione del

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, nella parte inerente i controlli a carico dell'operatore economico contraente il servizio in oggetto;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 30.03.2019 con la quale viene approvato il Piano Finanziario della TARI 2019;
- l' Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 2 del 17.01.2020;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
- l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;

ai sensi dell'art. 50 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006 ed in esecuzione all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.1-Rif del 27.03.2020 al fine di garantire sul territorio comunale la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.

O R D I N A

alla Società **Super Eco Srl** (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola 32, (pec. superecosrl@pecimprese.it) alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 23.12.2019 così come rimodulata dall'elaborato tecnico integrativo del 30.03.2020 :

1. **Di provvedere**, nel contesto emergenziale attuale e al fine di ridurre il rischio di contagio del Covid-19 sul territorio comunale, all'esecuzione del servizio di igiene ambientale con le indicazioni operative di cui all'Ordinanza Presidenziale n. 1 Rif del 27.03.2020, prescrivendo che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 (*Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva*), avvenga con le modalità operative dettagliate ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della richiamata Ordinanza Presidenziale. Per la gestione delle utenze tipo B (*Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria*) sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata, stabilendo tuttavia, a scopo cautelativo che fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, con la raccomandazione di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli apposti contenitori, o gettarli negli apposti cassonetti condominiali o di strada).
2. **Dare atto** che, così come previsto dall'Ordinanza Presidenziale in parola citata, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo "A" (*rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria*) è affidata in via ordinaria all'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente, che ha comunicato con nota prot. n. 41436 del 02.04.2020 l'affidamento del predetto servizio ad azienda specializzata;

3. **Dare mandato** agli uffici Ambiente dell'Ente di riparametrare il progetto di servizio di cui alla perizia redatta in data 23.12.2019 armonizzandola con le prescrizioni operative impartite dall'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif del 27.03.2020, adottando tutti gli atti gestionali di natura tecnica ed economica connessi;
4. **Di provvedere** al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, nel rispetto delle norme sul conferimento e sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle prescrizioni impartite dall'Ordinanza Presidenziale n. 1 Rif/2020;
5. **Di provvedere al trasporto e conferimento** dei rifiuti provenienti dalle utenze di tipo A e A1, secondo le prescrizioni impartite dall'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif del 27.03.2020 presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti SpA, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania conferiti direttamente in vasca, senza trattamento preliminare, secondo le modalità operative diramate dalla stessa Sicula Trasporti SpA.
6. **Di provvedere** al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con modalità porta a porta su tutto il territorio comunale, presso gli impianti regionali muniti di tutte le autorizzazioni ex lege sulla scorta dei necessari atti gestionali posti in essere dal competente Settore o eventualmente indicati dagli organismi regionali competenti;
7. **Di comunicare** a questo Ente giornalmente tramite pec, l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, con contestuale dichiarazione del responsabile di cantiere che le sostituzioni sono state operate impiegando personale con identica mansione di quello sostituito, nonché l'elenco giornaliero dei mezzi in servizio, in attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione di G.M. n. 20 del 31.01.2019;
8. La presente Ordinanza si intenderà immediatamente revocata con la cessazione degli effetti dell'Ordinanza Presidenziale n. 1 Rif del 27.03.2020;

D I S P O N E

La trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a :

- Super Eco Srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola, n. 32 (pec. superecosrl@pecimprese.it);
- Sicula Trasporti srl con sede in Catania via F. Ciccaglione, 26 gestore degli impianti siti in c.da Grotte S. Giorgio e in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, fax 095/504710, PEC: siculatrasportisrl@legalmail.it;
- RACO s.r.l., con sede in Belpasso (CT) c.da Gesuiti racosrl@legalmail.it;
- Alla Sicula Compost c.da Grotte S.Giorgio (CT);
- Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ;
- Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ;

- S.R.R. “Messina Area Metropolitana” Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: srr.ammessina@pec.it;
- Urega - Sezione territoriale di Messina Via Geraci – Edificio del Genio Civile – 98123 Messina urega.me@certmail.regione.sicilia.it
- S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d’Italia Messina, Pec: protocollo.prefme@pec.interno.it ;
- All’ASP Messina PEC : asp.protocollogenerale@pec.it
- Dirigente del 2° Settore Contabilità e Finanze di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato ;
- Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza;
- Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio per quanto di propria competenza;

ed inoltre :

- all’ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;
- alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. in attuazione dell’aggiornamento 2018 PNA, approvato con Delibera ANAC n. 1704 del 21.11.2018;
- al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
- al Sig.Presidente della Regione Siciliana – Palermo;
- al Distretto di Milazzo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- al Sig.Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Sig.Dirigente la Polizia Locale (3° Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturiti dall’adozione del presente atto;

Al Sig.Dirigente del 1° Settore per gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e smi.

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

IL SINDACO
(*Avv. Giovanni Formica*)

